

# TRIBUNALE DI CATANIA


## SESTA SEZIONE CIVILE

### DECRETO

#### **Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012**

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso contenente la domanda la proposta di avvio della procedura di liquidazione



ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco separato dei beni dei debitori istanti;

ritenuto che risulta compiuto un atto di disposizione del patrimonio del ricorrente ■■■■■ negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del RELATIVO nucleo familiare può indicarsi – allo stato - in € 1.200,00 mensili;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei ricorrenti e delle relative quote di possesso;

ritenuto che l'appartamento di proprietà comune degli istanti, sito in Acireale (CT), Via Gioacchino Rossini n. 6, risulta attualmente abitato dagli stessi e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare i ricorrenti a continuare ad abitarlo;


ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;

### **P.Q.M.**

Nomina l'avv. Giuseppe D'Aquila, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso liquidatore;

## **DISPONE**

Che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico degli istanti e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti;



che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione, sul patrimonio dei debitori odierni ricorrenti, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine onera gli istanti della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva iscritta a [redacted] per la presa d'atto della relativa sospensione;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

che i ricorrenti sono autorizzati ad abitare l'appartamento sopra indicato fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della prima asta;

## **ORDINA**

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto per l'abitazione sopra indicata.

Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Si comunichi

Catania, 23/02/2022

Il Presidente

dott. Roberto Cordio